

VERBALE DI ASSEMBLEA

dell'Associazione "AMICI DI SAN LANFRANCO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno undici (11) del mese di giugno

in Pavia, presso l'oratorio della Parrocchia di San Lanfranco in Via San Lanfranco n. 4

alle ore ventuno

avanti a me MARIA LUISA SANTAMARIA Notaio in Pavia iscritto al Collegio Notarile di Pavia è comparso il Reverendo

Don Emilio Carrera nato a Cura Carpignano (PV) il 10 luglio 1944, residente in Pavia Via San Lanfranco n. 4, che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione **"AMICI DI SAN LANFRANCO**

O.N.L.U.S." con sede in Pavia Via San Lanfranco n. 4, Codice Fiscale 96061630180, iscritta nella Sezione Provinciale del registro generale regionale delle Organizzazioni di Volontariato Sezione C) CULTURALE, come da provvedimento del Dirigente dell'Unità Operativa Osservatorio Politiche Sociali e No Profit della Provincia di Pavia in data 3 maggio 2010 n. 30213 numero iscrizione PV-199

Signore della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi dichiara che è stata convocata in questo giorno, luogo e ora l'assemblea dell'associazione per deliberare sul

seguinte

Ordine del Giorno

1. Modifiche allo statuto dell'associazione ai sensi del D.Lgs. 117//2017.

2. Varie ed eventuali.

Quindi Don Emilio Carrera chiede a me Notaio di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare, con riferimento all'ordine del giorno.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, Don Emilio Carrera, il quale fa constare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 7 dello Statuto mediante affissione dell'avviso di convocazione negli uffici ove ha sede l'associazione, oltre che in Chiesa e nell'oratorio di San Lanfranco almeno 15 giorni prima, in prima convocazione il giorno 10 giugno 2019 e in seconda convocazione in questo giorno, luogo e ora;
- che sono presenti gli associati indicati nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- è altresì presente il Consiglio Direttivo nella persona dei Consiglieri Signori Don Emilio Carrera, Giacomino Grieco, Gualtiero Tacchini e Cristina Morabito;
- che ai sensi dell'art. 101 comma secondo D. Lgs. 3 luglio

2017 n. 117 gli enti del terzo settore, tra cui le organizzazioni di volontariato, possono modificare i propri statuti con le modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

L'assemblea è quindi validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente spiega quindi che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) si è reso necessario apportare alcune modifiche allo statuto per renderlo conforme alla nuova disciplina.

Il Presidente illustra quindi le modifiche allo statuto che è necessario apportare e chiarisce che, tuttavia, solo l'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che ad oggi non è ancora stato istituito, potrà effettivamente verificare l'idoneità delle modifiche alla nuova disciplina portata dal Codice del Terzo Settore, così come chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 maggio 2019.

Quindi, dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità, per alzata di mano

delibera

- di approvare le modifiche e integrazioni allo Statuto che si

rendono necessarie in virtù della nuova normativa, meglio in premessa delineata e in particolare:

* di introdurre nella denominazione l'acronimo "ODV", eliminando "ONLUS";

* di specificare lo scopo e l'attività dell'Ente alla luce dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;

* di disciplinare le modalità di ammissione dei nuovi soci ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 117/2017, prevedere il diritto dei soci a esaminare i libri sociali (art. 15 D. Lgs. 117/2017), disciplinare l'attività dei volontari ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 117/2017;

* specificare che il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 D.Lgs. 117/2017);

* di introdurre quanto disposto dall'art. 34 primo e secondo comma D. Lgs. 117/2017 per i componenti degli organi sociali;

* di introdurre una clausola che preveda, anche in via facoltativa, l'organo di controllo (art. 30 D. Lgs. 117/2017);

* di specificare la competenza dell'assemblea degli associati (art. 25 D. Lgs. 117/2017) e prevedere la possibilità di partecipare all'assemblea mediante delega scritta;

* di adeguare lo statuto, per quanto riguarda il bilancio, a

quanto disposto dall'art. 13 D. Lgs. 117/2017;

* di prevedere la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 117/2017

- di modificare come segue gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 dello Statuto:

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'organizzazione di volontariato in forma di associazione non riconosciuta denominata

"Amici di San Lanfranco ODV"

ente del terzo settore, come tale sottoposta alla disciplina di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

I contenuti e la struttura dell'Associazione, organismo aperto, autonomo, aconfessionale, apartitico ed apolitico, sono ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza e a criteri di trasparenza amministrativa che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Art. 4 - Finalità e oggetto

L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non ha scopo di lucro.

L'associazione svolge l'attività di tutela, promozione e

valorizzazione del complesso artistico e architettonico di San Lanfranco, in Pavia, vincolato ai sensi della Legge 1° giugno 1939 n. 1089 e del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 40 (art. 5 comma 1 lettera f) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.).

Nello svolgimento di tale attività l'associazione potrà:

- raccogliere fondi presso privati, enti, istituzioni pubbliche e private, sempre volti al recupero, restauro e valorizzazione del complesso di San Lanfranco;
- affiancare la Parrocchia di San Lanfranco e la Diocesi di Pavia nella valorizzazione, pubblicizzazione e nel sostentamento anche economico del complesso di San Lanfranco;
- promuovere attività di studio e di ricerca riguardanti il complesso di San Lanfranco, nonché la storia, il territorio e l'ambiente nel quale tale complesso è radicato;
- promuovere qualunque forma di comunicazione, volta ad aumentare la conoscenza e la fruizione del complesso di San Lanfranco, migliorarne le infrastrutture e i servizi di accesso, attivare o potenziare servizi di accoglienza, ampliare i servizi connessi all'offerta culturale.

L'Associazione potrà compiere atti e concludere operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni ed Enti pubblici e privati, nel rispetto delle specifiche competenze di ogni soggetto, nonché instaurare rapporti con altri soggetti di qualsiasi natura ritenuti idonei per il raggiungimento delle

finalità statutarie, stipulando con essi, se necessario, accordi e convenzioni.

E' fatto espresso divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle oggetto del presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 - Soci e Volontari

Soci

L'associazione non può avere un numero di soci inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, ovvero al diverso numero minimo imposto dalla legge per le organizzazioni di volontariato.

Sono soci dell'associazione le persone, fisiche o giuridiche, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'ammissione di nuovi associati è prevista su domanda dell'interessato. Competente a decidere è il Consiglio Direttivo, il quale comunicherà la propria deliberazione all'interessato annotandola nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo, dovrà, entro sessanta

giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

I soci hanno diritto di voto, alla conoscenza dei programmi con i quali l'Associazione intende attuare i propri scopi, a partecipare attivamente alle attività promosse dall'Associazione, ad essere nominati alle cariche sociali.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo almeno una settimana prima.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme statutarie e le deliberazioni legalmente adottate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo, ivi compresi i soci dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto, osservare un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, svolgere la propria attività nel rispetto del programma annuale delineato e approvato dall'Assemblea e secondo modalità preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo, e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

Contro il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci la cui decisione è inappellabile.

I soci recedenti o esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Volontari e attività di volontariato

L'Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie, libere e gratuite da parte degli associati, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, e preventivamente autorizzate dal Presidente, nei modi e nelle forme stabilite dall'eventuale regolamento interno e dalla disciplina fiscale; l'attività svolta dal socio rimane incompatibile con qualunque tipo di

rapporto lavorativo del socio medesimo con l'Associazione e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è quindi tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario svolge la sua attività in modo gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita, possono essergli rimborsate da parte dell'ente, le spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio della sua attività, ma è assolutamente vietato il rimborso forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari devono essere assicurati dall'Associazione contro eventuali infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività presso l'ente stesso, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei

limiti necessari al suo regolare funzionamento o perché prestazioni necessarie per qualificare/specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione stessa;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;

contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione;

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nel caso venga nominato.

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- b) *nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- c) *approva il bilancio;*
- d) *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- e) *delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;*
- f) *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- g) *delibera sui programmi e progetti dell'associazione, sottoposti dal Consiglio Direttivo;*
- h) *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante affissione dell'avviso di convocazione sia negli uffici ove ha sede l'associazione sia all'interno della chiesa e nell'oratorio di San Lanfranco, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci.; non è ammesso il voto per corrispondenza.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea delibera in sede straordinaria le modifiche dello statuto, la trasformazione, fusione la scissione e lo scioglimento della associazione.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione o scissione, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, per la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti e aventi diritto.

Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri il cui numero viene stabilito dall'assemblea al momento della loro nomina.

Tutti gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati,

dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'art. 2383 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione.

Nei casi di urgenza il Presidente, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispose il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga

opportuno, predisporre un regolamento che disciplini il funzionamento interno dell'associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione.

Nel caso in cui, durante il triennio, venissero a mancare per dimissioni, revoca o altro impedimento, uno o più Consiglieri, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata entro un mese da tale evento per la nomina dei nuovi consiglieri, a cura di uno qualsiasi dei consiglieri ancora in carica o anche di uno dei soci.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci. Spetta al Segretario stilare i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e curare la tenuta dei Libri. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci, che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Segretario coadiuva altresì con il Presidente e il Tesoriere nell'esplicazione di tutte le attività esecutive che si rendono necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Spetta al Tesoriere curare i libri contabili, redigere i bilanci, relazionare sulla gestione contabile dell'Associazione per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Presidente

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere e operare su conti correnti bancari e postali.

In caso di assenza o impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità, congiuntamente al Tesoriere.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente e, nel caso di sua assenza, al Vice Presidente o al Consigliere più anziano, è generale.

Organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalle vigenti leggi ovvero nel caso l'assemblea degli associati ne ravvisi la necessità.

Nel caso debba essere nominato, l'organo di controllo è monocratico e si compone di un soggetto esterno, eletto dall'assemblea degli associati e avente i requisiti richiesti a tal fine dalla legge. Esso può esercitare, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo, se nominato, deve essere costituito da

un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo resta in carica tre anni ed è rinominabile.

Art. 8 - Gratuità delle cariche

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione del componente dell'eventuale organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 - Esercizi sociali, bilancio

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui

ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate siano inferiori a € 220.000,00, o al diverso limite indicato successivamente dalla legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 11 - Scioglimento e liquidazione

In caso di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea dei soci o, in mancanza di disposizioni in merito, alla Fondazione Italiana Sociale, il tutto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D. Lgs. 117/2017.

Art. 12- Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si applica la normativa vigente e in particolare la disciplina di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117."

- di adottare il nuovo statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che, laddove l'efficacia di una clausola del nuovo statuto presupponga l'esistenza del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'iscrizione dell'Ente in tale Registro, continuerà ad applicarsi all'associazione la corrispondente clausola del previgente statuto;

- di dare mandato al Presidente pro-tempore dell'Associazione ad apportare allo Statuto le eventuali ulteriori modificazioni

o integrazioni formali che venissero richieste in sede di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore ventuno e trentacinque.

Il presente verbale è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Ho letto il presente atto al Comparsente, che lo approva conferma e sottoscrive alle ore ventuno e quaranta, omessa la lettura degli allegati per volontà del Comparsente stesso.

Consta di cinque fogli scritti da persona di mia fiducia e me Notaio per venti pagine.

F.to don Emilio Carrera

" Maria Luisa Santamaria

Impronta del Sigillo